

FISCO Negli ultimi anni si sono intensificati i controlli dell'Amministrazione finanziaria

di **Luciano Mattarelli**

Prezzi infragruppo: come evitare di finire nel mirino

Non conta solo l'allineamento al mercato: contratti, documentazione e giustificazioni economiche diventano decisivi per provare la regolarità delle transazioni



Negli ultimi anni l'Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli nei confronti dei gruppi agricoli organizzati mediante una società semplice agricola o un'impresa agricola individuale affiancata da una società commerciale incaricata della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti.

Si tratta di una struttura estremamente diffusa nel settore agricolo italiano. La società agricola concentra la propria attività nella produzione primaria e beneficia della determinazione del reddito su base catastale, mentre la società commerciale opera sul mercato occupandosi della trasformazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti. Una scelta spesso motivata da ragioni organizzative, finanziarie e commerciali perfettamente legittime.

Un esempio concreto

Si pensi al caso di una società semplice agricola che conferisca o venda i propri prodotti ad

una Srl commerciale appartenente alla medesima famiglia imprenditoriale.

Se il prezzo praticato risultasse significativamente superiore o inferiore rispetto a quello normalmente applicato sul mercato, l'Agenzia delle entrate potrebbe ritenere che l'operazione non risponda a normali logiche economiche e procedere a una rettifica fiscale.

In tali ipotesi assume rilievo il concetto di "valore normale" disciplinato dall'articolo 9 del Tuir, vale a dire il prezzo mediamente praticato per beni e servizi analoghi in condizioni di libera concorrenza e il concetto di "antieconomicità" dell'operazione.

Il punto centrale consiste nello stabilire se il semplice scostamento rispetto al valore di mercato sia sufficiente a evidenziare un comportamento antieconomico finalizzato ad ottenere un vantaggio fiscale e, conseguentemente, a giustificare l'accertamento fiscale.

La posizione della Cassazione

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente sul tema dei rapporti infragruppo tra società residenti, delineando un orientamento che, pur escludendo l'applicazione del **transfer pricing internazionale** alle operazioni domestiche, riconosce all'Amministrazione finanziaria ampi poteri di controllo quando emergono anomalie economiche significative.

Un primo punto fermo è rappresentato dalla Sentenza n. 5859 del 5 marzo 2024, con la quale la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina del **transfer pricing internazionale** prevista dall'art. 110, comma 7, del Tuir non può essere applicata alle operazioni tra soggetti residenti. Tale conclusione discende dall'interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. n. 147/2015, che ha definitivamente escluso l'estensione della disciplina internazionale ai rapporti infragruppo interni. Ciò non significa, tuttavia, che le operazioni domestiche siano sottratte a qualsiasi sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria. Secondo la Cassazione, lo scostamento dai valori di mercato può infatti assumere rilievo quale indice sintomatico di antieconomicità dell'operazione e legittimare un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600/1973. In tale prospettiva, il valore normale di cui all'art. 9 del Tuir non costituisce una regola automatica di rettifica, ma un parametro tecnico utilizzabile per valutare la coerenza economica delle operazioni poste in essere tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

L'importanza di "scelte razionali"

L'analisi delle più recenti pronunce della Suprema corte consente di cogliere un aspetto particolarmente rilevante per le imprese agricole. Il vero terreno sul quale si gioca la legittimità dei rapporti infragruppo non è tanto il mero confronto numerico con un prezzo medio di mercato, quanto la capacità del contribuente di dimostrare la razionalità economica delle scelte adottate.

Nelle operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo possono infatti esistere molteplici ragioni economiche che giustificano condizioni differenti rispetto a quelle normalmente praticate tra soggetti indipendenti. Si pensi, ad esempio, a rapporti commerciali stabili, a specifiche esigenze di programmazione produttiva, alla condivisione di rischi imprenditoriali o alla necessità di garantire continuità agli approvvigionamenti.

La stessa Cassazione sembra ormai orientata a valorizzare il concetto di antieconomicità



à quale vero fondamento dell'accertamento. In questa prospettiva, il valore normale non rappresenta la violazione contestata dall'Ufficio, ma soltanto un elemento indiziario che può concorrere a dimostrare l'assenza di una plausibile giustificazione economica dell'operazione.

Particolarmente significativa è, sotto questo profilo, la Sentenza n. 11533/2026, che richiama l'esigenza di utilizzare parametri realmente comparabili e costruiti sulla base di operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza. La pronuncia evidenzia come, anche sotto il profilo probatorio, la qualità del benchmark utilizzato dall'Amministrazione finanziaria assuma un'importanza decisiva ai fini della tenuta dell'accertamento.

Cosa guardare per tutelarsi

Alla luce dell'attuale orientamento giurisprudenziale, le imprese agricole che operano mediante strutture societarie integrate devono prestare particolare attenzione alla documentazione delle operazioni infragruppo.

La predisposizione di contratti dettagliati, la tracciabilità dei rapporti commerciali e la documentazione delle ragioni economiche sottese alle scelte imprenditoriali rappresentano strumenti essenziali per prevenire contestazioni fiscali.

Quando i prezzi praticati si discostano dai valori normalmente rilevabili sul mercato, diventa particolarmente importante conservare elementi idonei a dimostrare le specifiche circostanze che giustificano tale differenza. In questo contesto assumono rilievo non sol-

Perché il Fisco è "curioso"

La presenza di regimi fiscali differenti tra i due soggetti ha da sempre attirato l'attenzione dell'Agenzia delle entrate. Il timore dell'Amministrazione è che, attraverso prezzi di cessione non allineati al mercato, si possano trasferire margini economici dal soggetto commerciale, assoggettato a tassazione ordinaria, al soggetto agricolo che beneficia di un regime fiscale più favorevole. Il tema è particolarmente delicato perché interessa numerose filiere agricole nelle quali la fase produttiva e quella commerciale risultano separate sotto il profilo societario, ma riconducibili ai medesimi soggetti economici.

tanto gli aspetti quantitativi, ma anche quelli qualitativi, organizzativi e strategici che caratterizzano il rapporto tra le società del gruppo. Le più recenti pronunce della Cassazione mostrano infatti che la solidità dell'accertamento dipende sempre più dalla qualità del ragionamento presuntivo sviluppato dall'Ufficio e dalla capacità del contribuente di dimostrare la concreta razionalità economica delle proprie scelte. Per le imprese agricole, pertanto, il miglior strumento di difesa non consiste nella ricerca di un astratto prezzo "perfetto", ma nella costruzione di un adeguato impianto documentale in grado di dimostrare che le condizioni praticate rispondono a reali esigenze imprenditoriali e non a finalità di trasferimento artificioso di materia imponibile. ■